

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRI, ALBERTINI, BERMANI, CIPELLINI, CATELLANI, RIGHETTI e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1971

Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali

ONOREVOLI SENATORI. — Sottoponiamo alla vostra cortese attenzione il presente disegno di legge che tende a sanare una situazione di disagio manifestatasi nell'ambito dell'Amministrazione forestale.

Infatti, un numeroso contingente di operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato è adibito permanentemente in qualità di guardie giurate e, quindi, con mansioni diverse da quelle che comporterebbe la loro qualifica di operai di ruolo dello Stato, il che richiede il riconoscimento e le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza alla stregua delle guardie forestali con cui collaborano nell'espletamento del servizio di vigilanza.

L'impiego di tali dipendenti è stato sino ad oggi indispensabile, sia all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che ai vari Ispettorati forestali, per esercitare una fattiva sorveglianza del patrimonio boschivo e idrogeologico e delle varie opere di sistemazione idraulico-forestale, nonchè dei rimbo-

schimenti eseguiti a parziale o totale carico dello Stato su pubblici terreni, sorveglianza altrimenti pregiudicata dalla scarsità degli organici del Corpo forestale dello Stato.

Ciò premesso, si è giudicato opportuno procedere all'inquadramento degli operai in questione nel seguente modo:

- a) i capi operai nella qualifica di sorveglianti capo;
- b) gli operai di 1^a categoria nei sorveglianti di 1^a classe;
- c) gli operai di 2^a categoria nei sorveglianti di 2^a classe;
- d) gli operai di 3^a categoria nei sorveglianti di 3^a classe.

Tali qualifiche saranno equiparate, rispettivamente, ai vari gradi dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli operai, inquadrati ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nel ruolo organico degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, i quali alla data del 31 dicembre 1970 abbiano conseguito con decreto prefettizio la nomina a guardia giurata ed abbiano esplicato funzioni di polizia giudiziaria, sono inquadrati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo transitorio di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

I predetti operai sono inquadrati nel ruolo transitorio come segue:

i capi operai nella qualifica di sorvegliante capo;

gli operai di 1^a categoria nella qualifica di sorvegliante di 1^a classe;

gli operai di 2^a categoria nella qualifica di sorvegliante di 2^a classe;

gli operai di 3^a categoria nella qualifica di sorvegliante di 3^a classe.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita, nella qualifica conferita, l'anzianità maturata a decorrere dal conseguimento della nomina a guardia giurata e comunque da data non anteriore al 29 marzo 1961.

A quegli operai che abbiano prestato servizio come salariati non di ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 63 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento è disposto su domanda dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, numero 604, nonché le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

A tale fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato, la qualifica di sorvegliante di 1^a classe a guardia scelta, la qualifica di sorvegliante di 2^a classe a quella di guardia con almeno nove anni di servizio e la qualifica di sorvegliante di 3^a classe al grado di guardia con anzianità da tre a nove anni.

Art. 3.

La tabella del ruolo transitorio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

In corrispondenza dei posti stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia-allievo guardia, di cui alla tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

I posti che, a cominciare dalla qualifica di sorvegliante capo di 1^a, 2^a e 3^a classe, si renderanno disponibili nel ruolo transitorio saranno riassorbiti dal ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Sorvegliante capo n.	25
Sorvegliante di 1 ^a classe . . »	50
Sorvegliante di 2 ^a classe . . »	163
Sorvegliante di 3 ^a classe . . »	30
<hr/>	
TOTALE n.	268
<hr/>	